

Titolo VI **DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**

Art. 47

Iscrizione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22,

(Nota Art. 22 Acquisto della personalita' giuridica)

la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e' presentata dal rappresentante legale dell'ente

o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca

all'Ufficio del Registro unico nazionale

della Regione

o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale,

depositando l'atto costitutivo,

lo statuto ed eventuali allegati,

ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.

Per le reti associative

la domanda di iscrizione nella sezione

di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e)

e' presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.

2. L'ufficio competente di cui al comma 1

verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice

per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore,

nonche' per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, puo':

a) iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda

ovvero ad integrare la documentazione.

4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda

o dalla presentazione della domanda completata o rettificata

ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c),

la domanda di iscrizione s'intende accolta.

5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore

sono redatti in conformita' a modelli standard tipizzati,

predisposti da reti associative ed approvati

con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore,

verificata la regolarita' formale della documentazione,

entro trenta giorni dalla presentazione della domanda

iscrive l'ente nel Registro stesso.

(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e' ammesso ricorso

avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

